

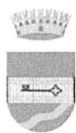
UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tr.it

c.f. 00278170220



COMUNE DI ROMENO

Prot. UCAA 3009

Romeno, 01.12.2022

ORDINANZA N. 99 / 2022

OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta temporaneo per operazioni di sgombero e asportazione della neve presso i piazzali comunali nel territorio di Romeno durante le nevicate inverno 2022-2023 - deposito neve proveniente dallo sgombero neve su terreni, anche privati, per garantire regolare viabilità veicolare sul territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che si sono verificate negli anni scorsi nevicate, con conseguenti disagi riguardanti la viabilità e la sicurezza della circolazione e sono possibili fenomeni nevosi, anche intensi, durante l'inverno alle latitudini del Comune;

Considerato che ogni anno in occasione delle nevicate, il Comune provvede a far effettuare il servizio di pulizia e asportazione delle strade e dei piazzali comunali, mediante l'intervento di mezzi meccanici;

Valutato che la sosta degli autoveicoli sulle strade, nelle piazze e nelle aree di sosta, rallenta ed intralcia la manovra dei mezzi adibiti allo sgombero della neve ed allo spargimento dei materiali ghiaiosi, impedendo il sollecito ripristino delle normali condizioni di viabilità e della sicurezza della circolazione di veicoli e pedoni;

Ritenuto indispensabile garantire in caso di nevicate un adeguato e celere intervento di sgombero e asportazione della neve per ripristinare la circolazione stradale e pedonale in completa sicurezza;

Atteso che nel corso delle operazioni di sgombero della neve risulta inevitabile che parte della stessa venga sospinta anche su area privata e che è vietato il gettare la neve proveniente dalle aree private sul suolo pubblico;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.) e in particolare gli artt. 7, 9 e 159;

Visto il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.);

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al L.R. 03/05/2018, n. 2. ss.mm. contenente il "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 61;

Visto lo Statuto comunale vigente;

ORDINA

- **L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA, IN CASO DI NEVICATE, DALLE 08:00 ALLE ORE 10:00 E ALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:00 NEI PIAZZALI E PARCHEGGI COMUNALI;**
- **LA POSSIBILITA' DI DEPOSITARE LA NEVE PROVENIENTE DALLO SGOMBERO DELLE STRADE SUI PRATI, ANCHE PRIVATI QUALORA NECESSARIO, PER GARANTIRE LA REGOLARE VIABILITÀ VEICOLARE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE;**
- **DI NON DEPOSITARE LA NEVE PROVENIENTE DA AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA SU SUOLO COMUNALE, FATTA ECCEZIONE PER I CASI IN CUI SIA DIMOSTRABILE L'IMPOSSIBILITÀ DI AGIRE diversamente;**

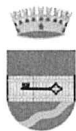
UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. . 00278170220



COMUNE DI ROMENO

- **DI LASCIARE LIBERI MARCIAPIEDI COMUNALI, STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERALE DA VEICOLI ED OCCUPAZIONI PER PERMETTERE UN OTTIMALE E RAPIDO INTERVENTO DI SGOMBERO DELLA NEVE.**

DISPONE

Che la presente ordinanza rimane in vigore dalla data di pubblicazione all'albo telematico fino al 15.04.2023.

DEMANDA

All'ufficio tecnico comunale di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento oltre alla pubblicazione all'albo telematico ed agli albi comunali. Alle Forze dell'Ordine di vigilare riguardo alla corretta esecuzione del presente provvedimento. Essi sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari e opportuni, eventuali provvedimenti in deroga tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale nonché variazioni orarie in relazione ad eventuali anticipi o ritardi della manifestazione rispetto ai tempi preventivati.

AVVERTE

in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.), dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Codice Penale.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Si comunica a:

- Stazione Carabinieri di Romeno avente competenza sul territorio interessato;
- Corpo Forestale di Fondo avente competenza sul territorio interessato (0463-839812).

AVVERTE ALTRESI

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Fattori Luca

